



ISTITUTO COMPENSIVO
di COLMURANO
<http://www.iccolmurano.edu.it>



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2018/2021

A.S.2020/2021



ISTITUTO COMPRENSIVO di COLMURANO

<http://www.lccolmurano.edu.it>



VERBALE DI STIPULAZIONE

Il giorno due febbraio duemilaventuno a partire dalle ore 14:30, con scaglionamento orario nella stessa data in attuazione del protocollo COVID, presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo di Colmurano

VIENE STIPULATO

Il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituto Comprensivo Colmurano

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Dott.ssa Annalisa Ruggeri

PARTE SINDACALE

RSU

Cesini Maria Grazia

Emiliozzi Michela

Selavi Gabriella

SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA

SNALS-CONFALS

Il presente Contratto Collettivo integrativo dell'istituto Comprensivo di Colmurano sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata dalla Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.



TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.....	5
Art. 2 – Interpretazione autentica.....	5
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto.....	5
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI.....	6
Art. 4 – Obiettivi e strumenti.....	5
Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente.....	6
Art. 6 – Informazione.....	6
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa.....	6
Art. 8 – Confronto.....	7
Art. 9 – Attività sindacale.....	7
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro.....	7
Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti.....	8
Art. 12 – Accesso agli atti.....	8
Art. 13 – Referendum.....	8
Art.14-Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990.....	9
TITOLO TERZO – LA COMUNITA' EDUCANTE.....	10
Art. 15 – La comunità educante.....	10
TITOLO QUARTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	
Art. 16 – Collaborazione plurime del personale docente.....	10
Art. 17 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA.....	10
TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA.....	10
Art. 18- Incontro di inizio anno con il personale ATA.....	11
Art. 19- Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni.....	11
Art. 20- Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e flessibilità oraria.....	11
Art. 21 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita pe personale ATA.....	11
Art. 22 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio.....	11
Art. 23 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione.....	12
Art. 24 – Organizzazione del lavoro del personale docente.....	12
Art. 25– Organizzazione del lavoro del personale ATA.....	13
TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO.....	13
Art. 26 – Fondo per il salario accessorio.....	13
Art. 27 – Fondi finalizzati.....	13
Art. 28– Finalizzazione del salario accessorio.....	14



ISTITUTO COMPRESIVO
di COLMURANO
<http://www.iccolmurano.edu.it>



Art. 29 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica	14
Art. 30 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale	14
Art. 31 – Stanziamenti.....	15
Art. 32 – Criteri generali per la determinazione dei compensi del personale docente e Ata e per la partecipazione alle attività della Comunità scolastica (Accesso al Fondo, Incarichi specifici fondi PON...).....	15
Art. 33 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente	17
Art. 34 - Conferimento degli incarichi.....	17
Art. 35 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA	17
Art. 36 - Incarichi specifici.....	17

TITOLO SETTIMO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO..... 17

Art. 37 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	17
Art. 38 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).....	18
Art. 39 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione	18

TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI..... 18

Art. 40 – Clausola di salvaguardia	21
Art. 41 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio.....	18
Art. 42 – Norma finale	19



TITOLO PRIMO – PARTE NORMATIVA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica **ISTITUTO COMPRESIVO COLMURANO**. Esso è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.



Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere eletto anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 41 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);



- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. Il Dirigente assicura la predisposizione nel sito web dell'Istituto di un accesso (link) alla bacheca sindacale on line per l'affissione di documenti relativi all'attività sindacale. A richiesta potrà essere concesso uno spazio per una bacheca sindacale in sala insegnanti.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato nell'Istituto Comprensivo di Colmurano, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.



3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. Il personale ATA può partecipare all'assemblea anche al di fuori dell'orario di lavoro con successivo recupero orario.
7. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.

Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, non inferiore ad otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Accesso agli atti

I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della scuola su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione.

La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente. Può assumere forma scritta in seguito ad espressa richiesta del Dirigente Scolastico. Il rilascio di tali atti avviene, di norma, al momento della richiesta o comunque al massimo entro 8 giorni dalla stessa.

I componenti della RSU hanno diritto di comunicare con gli altri lavoratori, facenti parte della propria istituzione scolastica, per motivi di interesse sindacale evitando, per quanto possibile, le ore di lezione.

A richiesta, le comunicazioni della RSU verranno distribuite in visione a tutto il personale.

Possono, in caso di effettiva necessità e previa richiesta senza per questo impedire lo svolgimento delle attività scolastiche, usufruire dell'uso di telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso Internet e di quant'altro sia necessario all'espletamento del loro mandato.

Art. 13 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.



Art. 14 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.

La comunicazione da parte del Dirigente Scolastico dell'indizione di uno sciopero, prevista dall'articolo 2, comma 3 dell'accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90 e successiva n. 83/2000, deve essere resa nota a tutti i lavoratori della scuola in seguito alla emanazione della comunicazione da parte del M.I.U.R.

A fronte della segnalazione di parte sindacale (sindacato proponente lo sciopero), il Dirigente Scolastico, qualora non abbia ancora ricevuto avviso dal M.I.U.R., contatterà il medesimo e farà inviare l'avviso relativo.

La comunicazione del Dirigente Scolastico avverrà in forma scritta per consentire una ponderata valutazione della decisione da parte del personale.

Ai sensi dell'art. 3 dell'accordo già citato, il Dirigente Scolastico dispone anche il preavviso di sciopero alle famiglie.

Secondo gli artt. 3 e 4 dell'accordo sull'attuazione della L. 146/90 allegato al CCNL '98, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero o comunque entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.

Si precisa che la eventuale comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è obbligatoria, e che il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo sciopero anche senza preavviso.

Ai sensi dell'art. 3 dell'accordo già citato il Dirigente Scolastico, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, dispone il preavviso di sciopero alle famiglie almeno 5 giorni prima dell'effettuazione, tramite apposita circolare, trascritta sui diari degli alunni per la firma dei genitori o di chi eserciti la patria potestà, comunicando le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio con le modalità previste dalla legge. Le firme verranno controllate dai docenti in servizio nei due giorni successivi.

Nel caso in cui tutto il personale aderisca allo sciopero, dandone comunicazione preventiva, non sorgendo la necessità di garantire il servizio scuola, l'istituto viene chiuso, senza alcun contingentamento del personale ATA.

Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possono essere garantite le lezioni regolari, prendono servizio su ordine del Dirigente Scolastico all'orario indicato per un monte ore totale alle ore di servizio di quel giorno.

Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art. 2 della Legge 146/90.

In caso di sciopero, i minori accompagnati da un genitore o da un parente maggiorenne con delega vanno respinti dal personale ausiliario in servizio alla porta; i minori non accompagnati, qualora entrino, vanno accolti ma non possono essere coinvolti in attività didattiche e devono essere sorvegliati dal personale a disposizione.

Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico, nella misura di n.1 unità di personale con profilo di assistente amministrativo e di n. 1 unità di personale nel profilo di collaboratore scolastico per plesso interessato dalle operazioni di scrutinio.



TITOLO TERZO - LA COMUNITA' EDUCANTE

Art. 15 - La comunità educante

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.
3. La comunità educante esplica la sua funzione nella partecipazione ai gruppi e le commissioni costituite di anno in anno, anche con la partecipazione del personale ATA al NIV d'istituto.

TITOLO QUARTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 17 – Prestazioni aggiuntive

(lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art.18 - Incontro di inizio anno con il personale ATA

1. Ai sensi dell'art.41 comma 3 del CCNL 2016/18 "All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle



commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza.

Art. 19 – Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)

1. Nel caso in cui singoli plessi dell'istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato potrà assolvere ai propri obblighi di servizio secondo le seguenti modalità:
cambio sede di servizio;
utilizzo giorni di ferie/recupero.

Art. 20 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e flessibilità oraria

1. Al personale adibito ad orari con flessibilità organizzativa, che si differenziano da quanto previsto dal CCNL (6 ore continuative, di norma antimeridiane), nei plessi aperti per più di 10 ore in 5 giorni settimanali viene riconosciuto il beneficio dell'art.55 CCNL Scuola (riduzione dell'orario a 35 ore settimanali).

Art. 21 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate non siano destinate a servizi di accoglienza, nel qual caso devono essere almeno in compresenza con un numero sufficiente a garantire la sorveglianza dei ragazzi.
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. La flessibilità è prevista in massimo 1 ora da recuperare nella giornata di lavoro, e non prima dell'orario di conclusione delle lezioni.
3. Specifiche e motivate richieste potranno essere formulate tempestivamente al DSGA.

Art. 22 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Premessa: In considerazione della novità della materia, le parti convengono di introdurre una prima regolamentazione per gli aa.ss 2019/20 e 2020/21 sia per il personale docente che per il personale Ata con l'impegno a monitorarne i diversi aspetti problematici, per apportare eventuali integrazioni o modifiche qualora ne dovesse emergere la necessità.

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale della scuola ed hanno valore di notifica.
2. La scuola, per esigenze di servizio e per diffondere informazioni di interesse istituzionale, può anche comunicare con il personale via e-mail, alla casella di posta elettronica fornita per ogni plesso o a quella fornita ai singoli docenti, assistenti amministrativi, collaboratori. A tal fine la scuola mette a disposizione, all'interno dei plessi e in orario di apertura, una postazione internet.
3. Di norma le convocazioni di incontri e/o riunioni sono pubblicate con almeno 5 giorni di anticipo rispetto al giorno previsto per l'incontro.
4. Per particolari situazioni urgenti ed indifferibili, possono essere disposte, anche per le vie brevi, convocazioni straordinarie di riunioni. A tal fine il personale interessato comunica alla scuola il proprio numero di telefono fisso o mobile.



5. Al fine di rispettare il cosiddetto "diritto alla disconnessione" si concorda che le comunicazioni e pubblicazioni divengono efficaci trascorse 24 ore lavorative dalla loro pubblicazione.
6. Le parti si impegnano a monitorare gli effetti del presente accordo in corso d'anno e a fare il punto su richiesta di una delle parti e, comunque, entro il mese di aprile dell'anno scolastico.

Art. 23- Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 24- Organizzazione del lavoro del personale docente

Criteri per l'assegnazione del personale Docente ai plessi e alle classi

L'assegnazione dei Docenti ai plessi e alle classi avviene all'inizio di ogni anno scolastico, dura tutto l'anno ed è di competenza del Dirigente Scolastico. L'assegnazione delle classi/sezioni avverrà secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

1. criterio della continuità didattica salvo situazioni particolari da esaminare. Nel caso in cui si dovesse verificare una contrazione di cattedre o posti liberi per pensionamenti, o mobilità, per l'assegnazione della sede si terrà conto della graduatoria d'Istituto;
2. categorie protette. In conformità e nel rispetto della legge 104/92 e successive modifiche sono salvaguardati i Docenti interessati su posti disponibili;
3. criterio di assegnazione sulla base della graduatoria di Istituto.

Al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio, il Dirigente Scolastico con provvedimento motivato, può disporre una diversa assegnazione alle classi/corsi /sezioni di uno o più Docenti discostandosi dai suddetti criteri.

Banca ore

Per la gestione dei permessi brevi si ricorrerà al sistema della Banca delle ore il cui funzionamento è il seguente: Ogni docente accumula CREDITI e DEBITI corrispondenti rispettivamente alle ore aggiuntive di servizio prestate e alle ore non prestate.

I coordinatori di plesso annotano di volta in volta nell'apposito registro la situazione di credito o debito di ore da parte di ogni docente. Al bisogno i coordinatori di plesso potranno gestire le sostituzioni attraverso il riequilibrio dei debiti e dei crediti di ore. In casi particolari relativi ai piccoli plessi, si potrà attingere anche ai crediti degli insegnanti di altri plessi previa comunicazione del dirigente. Alla fine di ogni mese i coordinatori di plesso consegneranno presso la segreteria il riepilogo delle ore ai fini di un monitoraggio dei debiti e dei crediti. Alla fine dell'anno scolastico le ore a debito non recuperate ricadranno nella fattispecie delle assenze non giustificate. Saranno riconosciute come "crediti" esclusivamente le ore aggiuntive prestate per esigenze di servizio su richiesta del coordinatore di plesso, della segreteria o della dirigenza.

SCAMBI DI ORARIO E CAMBI DI TURNO

Gli scambi di ore avvengono tra due docenti all'interno di una stessa giornata lavorativa e non comportano variazioni del monte ore di servizio giornaliero. Sono gestiti come segue:

- I docenti coinvolti concordano per tempo (almeno 2 gg. di anticipo) lo scambio facendo attenzione a mantenere invariato il monte ore di servizio giornaliero di ciascuno e comunicano la variazione di orario al coordinatore di plesso.
- Il coordinatore di plesso provvederà ad annotare sul registro i nominativi dei docenti, la data e le ore del cambio e a darne comunicazione all'indirizzo della segreteria mcic818004@istruzione.it.



Art. 25 – Organizzazione del lavoro del personale ATA

Tenuto conto che gli uffici amministrativi sono presenti nella sede centrale dell'Istituto, l'assegnazione ai plessi riguarda i collaboratori scolastici.

L'assegnazione del personale ATA ai plessi avviene all'inizio di ogni anno scolastico, dura tutto l'anno ed è di competenza del Dirigente Scolastico su proposta del DSGA.

L'assegnazione ai plessi avverrà secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

1. criterio della continuità salvo situazioni particolari da esaminare. Nel caso in cui si dovesse verificare una contrazione di cattedre o posti liberi per pensionamenti, o mobilità, per l'assegnazione della sede si terrà conto della graduatoria d'Istituto;
2. rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto previsto dal CCNI mobilità) su posti disponibili;
3. graduatoria di istituto.

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 26 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti.


Si dà atto che possono essere gestite senza la necessaria sottoscrizione di un nuovo contratto di istituto altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento. Nonché eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente. Dette somme saranno contabilizzate e, con contestuale accertamento di entrata e pari importo impegno di spesa, saranno effettivamente liquidate solo dopo l'effettivo incasso, salvo eccezioni dovute a specifiche tempistiche di rendicontazione di progetti.

Di tali situazioni si fornirà specifica informazione in sede sindacale.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale l'ammontare delle risorse, in effetti non è mai contrattabile e dunque l'importo totale deve essere oggetto di sola informazione.

Art. 27 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Di seguito si riportano la descrizione delle singole voci di spesa il cui importo sarà riportato





nella relazione finanziaria sopra citata:

- a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007;
- b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
- c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- d) per gli incarichi specifici del personale ATA.;
- e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.;
- g) per le finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017;
- h) per i progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)

Il fondo per la valorizzazione dei docenti, previsto ai sensi dell'art.1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 ha, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge di bilancio n.160/2019, perso il vincolo di destinazione, pertanto le somme ad esso destinate e assegnate alla scuola con nota MIUR nr. 23072 del 30 settembre 2020 pari ad € 7891,06 verranno utilizzate per la valorizzazione del personale.

Il Fondo per le Istituzioni Scolastiche sarà suddiviso tra personale docente e personale A.T.A. in misura pari, rispettivamente, al 70% e al 30%.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

1. Art. 28– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività, l'efficacia e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 29 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine le percentuali assegnate per le attività del personale docente e per le attività del personale ATA sono riportate nella relazione finanziaria allegata.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF. Eventuali specifiche somme che dovessero sopraggiungere nel corso dell'anno scolastico saranno gestite con il criterio della cosiddetta "partita di giro" e liquidate, di norma, dopo l'effettivo incasso delle stesse.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 30 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente e per le attività del personale ATA tutte le specifiche risorse assegnate dal MIUR (PNSD, Animatori Digitali, Piattaforma SOFIA, Reti di Ambito Formativo, Reti di Scuole per la



ISTITUTO COMPRENSIVO di COLMURANO

<http://www.iccolmurano.edu.it>



Formazione, eventuali specifici PON). Le specifiche assegnazioni verranno definite in sede di Programma Annuale e di contrattazione. Per l'attività di scelta dei formatori si seguiranno le indicazioni previste dalla vigente normativa (Esperti interni, Collaborazioni plurime, Esperti Esterni, Fornitura di servizi ecc...)

Art. 31 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 31, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.);
 - b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.);
 - c. supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi d'istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.);
 - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare;
 - e. attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria ecc);
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione;
 - b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti;
 - c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica;
 - d. monte ore eccedente.

Art. 32 – Criteri generali per la determinazione dei compensi del personale docente e Ata e per la partecipazione alle attività della Comunità scolastica (Accesso al Fondo, Incarichi specifici fondi PON...)

In via generale la partecipazione ai progetti della scuola (MOF, FIS, PON ecc) approvati dagli organi competenti è volontaria. Per il personale ATA a richiesta potranno essere concessi recuperi compensativi da concordare con il DSGA in sostituzione della remunerazione per attività eccedenti l'orario di lavoro.

Criteri di retribuzione delle attività docente

1- In relazione alle attività del personale Docente per le quali viene riconosciuto, in conformità alle delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti, il diritto a retribuzione in base al fondo di istituto, si concordano le seguenti tipologie :

- 1) attività retribuite con compenso orario:
 - a) attività aggiuntive di insegnamento, volte all'arricchimento ed all'ampliamento dell'offerta formativa;
 - b) attività aggiuntive di insegnamento volte allo svolgimento di interventi didattici educativi integrativi e di recupero;
- 2) attività non quantificabili, retribuite con compenso forfetario:
 - a) collaborazione con il D.S.;
 - b) progettazione interventi formativi;
 - c) partecipazione e coordinamento di commissioni di lavoro;
 - d) responsabilità di strutture di laboratorio;
 - e) coordinamento e partecipazione ad attività progettuali;
 - f) coordinamento di consigli di classe.



Il personale docente ha accesso alle suddette attività aggiuntive in modo paritario, senza alcuna differenziazione o quantificazione preventiva derivante dall'appartenenza a ordini e gradi di scuola diversi presenti nell'Istituto secondo la delibera degli OO.CC.

La misura dei compensi è quella stabilita dalla vigente normativa contrattuale di livello nazionale.

Individuazione dei docenti per lo svolgimento delle attività aggiuntive

1. Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.
2. L'attribuzione delle funzioni strumentali, assegnate alla scuola secondo i parametri spettanti, avverrà previa richiesta dei docenti interessati che dichiarino di essere in possesso dei necessari requisiti: di aver partecipato ad iniziative di formazione, di aver svolto qualificati incarichi professionali ed esperienza nell'aver svolto la funzione in anni precedenti. Al termine delle attività dovranno essere prodotte a rendiconto le relazioni finali.
3. Qualora nell'ambito di un Progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti esterni, sia prevista esplicitamente anche l'indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà l'incarico a tali docenti.

Incarichi specifici e prestazioni aggiuntive personale A.T.A.

1. Su proposta del D.S.G.A., il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici da attivare nella scuola.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - disponibilità degli interessati;
 - professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite;
 - anzianità di servizio nell'istituto.
3. Considerato che n. 14 unità di Personale ATA beneficiano della 1^a, 2^a posizione economica seq. ATA 25/07/2008 o ex art.7) CCNL 7/12/2005, per il corrente anno si concorda il seguente schema di assegnazione:
 - funzioni alla Scuola Primaria;
 - funzioni alla Scuola Secondaria di I grado Loro Piceno;
 - funzioni all'Ufficio di Segreteria;
 - applicazione dell'art.7 del C.C.N.L. del 07/12/2005 e sequenza contrattuale 25/07/2008 al personale ATA avente diritto, già riconosciuto;
 - in applicazione dell'accordo Nazionale stipulato in data 20/10/2008 in attuazione dell'art. 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07/2008, qualora fossero individuati gli aspiranti da collocare nella graduatoria definitiva provinciale, previa attività formativa, in posizione utile, poiché al suddetto personale beneficiario della posizione economica non possono essere attribuiti incarichi specifici che comportino ulteriore incremento della retribuzione, in corso d'anno si provvederà a disciplinare l'eventuale compensazione economica necessaria per assicurare la parità di trattamento tra le due retribuzioni. La stessa compensazione si applicherà qualora l'erogazione del compenso riguardasse anni scolastici correnti o arretrati nei quali non era prevista l'assegnazione del compenso accessorio ai sensi dell'art 7 CCNL 07/12/2005 e successive sequenze contrattuali.

Accesso del Direttore S.G.A. al fondo dell'istituzione scolastica - Sostituzione -

Il Direttore S.G.A., in considerazione degli aumentati carichi di lavoro e più complessi impegni conseguenti la gestione amministrativo/contabile nonché dell'attività aggiuntiva necessaria per la realizzazione dei progetti relativi al PTOF, svolge prestazioni aggiuntive conferite dal Dirigente Scolastico. In particolare le funzioni dirigenziali delegate che non rientrano nei compiti e doveri di



ufficio, ma richiedenti l'intensificazione di prestazioni lavorative che ne aumentano l'impegno e conseguenti responsabilità, previa assegnazione di specifico incarico (poiché secondo il disposto dall'art. 3 della sequenza contrattuale del 25/07/2008 che ha sostituito integralmente l'art.89 del CCNL del 29/11/2007 il DSGA non può accedere al fondo dell'Istituzione scolastica) saranno retribuite con un compenso forfetario per l'importo lordo ascrivibile alle disponibilità di fondi assegnati ai sensi della Legge 440/97, da finanziamenti di Enti territoriali e contributi erogati per progetti.

Il DSGA è sostituito, ai sensi dell'art. 14 del CCNI sottoscritto in data 21/06/2017, dall'assistente amministrativo beneficiario della II posizione economica seq. Contr. 25/07/2008, in posizione utile secondo la graduatoria formulata in applicazione del CCDR del 17/07/2017, previa disponibilità degli interessati.

Art. 33 – Compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

1. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale verranno distribuiti secondo i criteri previsti dall'art. 88 CCNL del comparto scuola 2006-2009.

Art. 34 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 35 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 36 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

TITOLO SETTIMO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 37 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

17



Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 38 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Preso atto che nell'Istituto Comprensivo l'organizzazione del servizio di sicurezza e prevenzione dei rischi risulta particolarmente complessa in quanto gli 9 plessi dei 3 ordini di scuola sono dislocati in 3 comuni, la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi viene affidata, attraverso l'istituto contrattuale delle collaborazioni plurime, ad un docente di altra Istituzione scolastica in possesso delle specifiche competenze richieste selezionato e individuato secondo le vigenti normative.

I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione indice almeno una volta all'anno una riunione di carattere consultivo alla quale partecipano lo stesso Dirigente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i responsabili di plesso.

Nel corso della riunione, il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- Il documento sulla sicurezza;
- Il programma di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

Art. 39 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.

Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione proporzionale dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere – non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione - la verifica dello stato di attuazione.

Art. 41 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.



Art. 42 – Norma finale

1. Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Scuola.
2. Le parti concordano che i compensi oggetto del presente accordo saranno liquidati secondo gli importi contrattuali attualmente vigenti determinati dal C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 biennio economico 2006/2008, 2008/2009 e correlate sequenze contrattuali Eventuali aggiornamenti dei compensi accessori conseguenti a miglioramenti contrattuali, ancora da effettuare, del secondo biennio economico da erogare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa potrà effettuarsi solo successivamente al finanziamento di appositi stanziamenti aggiuntivi destinati alla copertura del fabbisogno finanziario derivante dal pagamento dei suddetti maggiori oneri spettanti in applicazione di nuove tariffe orario previste, salvo compensazioni. Successive eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria assegnata (es. ai sensi del DM n. 435 del 16/06/2015, Pon od altro) saranno liquidate secondo specifiche indicazioni riportate nei progetti presentati.
3. Il presente Contratto rimane in vigore fino alla stipula di un nuovo accordo. Il contratto può venire integrato o modificato, previa nuova contrattazione, su richiesta di una delle parti. Gli articoli 24 e 25 restano in vigore fino a quando una disposizione legislativa o contrattuale non disponga diversamente, in quanto gli stessi vengono inseriti ai sensi del art. 3 co.7 CCNI Mobilità 2017/18 prorogato 2018/19.
4. A norma dell'art. 47 e seguenti del Decreto Leg.vo 30/03/2001 n. 165, si dichiara che il presente accordo non comporta impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie calcolate da assegnare a questo Istituto scolastico.
5. Il presente contratto si intende approvato definitivamente dalla data di sottoscrizione, trascorsi 15 giorni previsti dalla vigente normativa per la regolarità amministrativo contabile.
6. Il contratto entra in vigore immediatamente.

In allegato e parte integrante del presente contratto la relazione illustrativa tecnico finanziaria del Direttore S.G.A.

Il presente Contratto integrativo, corredato della documentazione richiesta, ai sensi del comma 5 dell'art. 40-bis del Decreto Lg.vo n. 150 del 27/10/2009, sarà trasmesso per via telematica congiunta all'ARAN/CNEL, al MEF-SPT Ragioneria Territoriale dello Stato su apposita modulistica che sarà fornita, nonché pubblicato con le certificazioni dei competenti organi di controllo sul sito web istituzionale dell'Istituto.

Il presente contratto verrà sottoscritto singolarmente dalla R.S.U. nonché dai referenti territoriali delle OO.SS. con accesso singolo agli uffici di segreteria con scaglionamento orario nella stessa data in attuazione del protocollo COVID.

ALLEGATO 1 - CALCOLO FIS 2020/2021

	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Totale
FONDO ISTITUTO DOCENTI + ATA 2020/21	€ 42.518,70	€ 13.903,61	€ 56.422,31
Valorizzazione del personale	€ 7.891,47	€ 2.580,51	€ 10.471,98
Indennità direzione DSGA	€ 3.120,00	€ 1.020,24	€ 4.140,24
TOTALE LORDO DISPONIBILE	€ 31.507,23	€ 10.302,86	€ 41.810,09
Avanzo MOF a.s. 2019/2020	5.214,00	€ 1.704,98	€ 6.918,98
TOTALE LORDO	€ 36.721,23	€ 12.007,84	€ 48.729,07
Fondo di riserva	€ 367,21	€ 120,08	€ 487,29
TOTALE LORDO DISPONIBILE	€ 36.354,02	€ 11.887,76	€ 48.241,78

Quota lordo dipendente Docenti (70%)	€ 25.447,81
Quota lordo dipendente ATA (30%)	€ 10.906,21

ALLEGATO 2 - Ripartizione del FIS per il personale Docente

ATTIVITA' AGGIUNTIVE PER FIGURE DI COORDINAMENTO E GESTIONE

Quota lordo dipendente DOCENTI € 25.318,16 (Progetti+Attività aggiuntive)

DESCRIZIONE	N. Docenti	Totale Ore	Importo lordo dipendente
Collaboratori del Dirigente			
1° Collaboratore D.S.	1	111	€ 1.942,50
2° Collaboratore D.S.	1	101	€ 1.767,50
Totale		212	€ 3.710,00
Referenti di Plesso			
Referente Scuola Infanzia Colmurano	1	40	€ 700,00
Referente Scuola Infanzia Loro Piceno	1	40	€ 700,00
Referente Scuola Infanzia Urbisaglia	1	40	€ 700,00
Referente Scuola Primaria Colmurano	1	40	€ 700,00
Referente Scuola Primaria Loro Piceno	1	40	€ 700,00
Referente Scuola Primaria Urbisaglia	1	40	€ 700,00
Referente Scuola Secondaria Loro Piceno	1	40	€ 700,00
Referente Scuola Secondaria Urbisaglia	1	40	€ 700,00
Totale		320	€ 5.600,00
Coordinatori dei Consigli di classe Scuola Secondaria di I° grado			
Coordinatore classe 1^A Loro Piceno	1	9	€ 157,50
Coordinatore classe 2^A Loro Piceno	1	9	€ 157,50
Coordinatore classe 3^A Loro Piceno	1	9	€ 157,50
Coordinatore classe 1^A Urbisaglia	1	9	€ 157,50
Coordinatore classe 2^A Urbisaglia	1	9	€ 157,50
Coordinatore classe 3^A Urbisaglia	1	9	€ 157,50
Coordinatore classe 1^B Urbisaglia	1	9	€ 157,50
Coordinatore classe 2^B Urbisaglia	1	9	€ 157,50
Coordinatore classe 3^B Urbisaglia	1	9	€ 157,50
Totale		81	€ 1.417,50
Responsabile per ciascun ordine di Scuola			
Referente Scuole infanzia Colmurano, Loro Piceno, Urbisaglia	1	40	€ 700,00
Referente Scuole Primarie Colmurano, Loro Piceno, Urbisaglia	1	40	€ 700,00
Referente Scuole Secondarie di I° Loro Piceno, Urbisaglia	1	40	€ 700,00
Totale		120	€ 2.100,00
Referente Cyberbullismo			
Scuola Secondaria I°	1	40	€ 700,00
Totale		40	€ 700,00
Referente per l'Inclusione			
Referente per l'Inclusione	1	40	€ 700,00
Totale		40	€ 700,00
Tutor per il tirocinio di studenti universitari			
Scuola Primaria Loro Piceno	1	15	€ 262,50
Scuola Infanzia Urbisaglia	1	15	€ 262,50
Scuola Primaria Colmurano	1	15	€ 262,50
Scuola Infanzia Loro Piceno	1	30	€ 525,00
Scuola primaria Urbisaglia	1	15	€ 262,50
Sostegno	1	15	€ 262,50
Totale		105	€ 1.837,50

Commissione Team per l'Innovazione Digitale			
Scuola Infanzia Colmurano	1	8	€ 140,00
Scuola Infanzia Loro Piceno	1	8	€ 140,00
Scuola Infanzia Urbisaglia	2	16	€ 280,00
Scuola Primaria Colmurano	1	8	€ 140,00
Scuola Primaria Loro Piceno	1	8	€ 140,00
Scuola Primaria Urbisaglia	1	8	€ 140,00
Scuola Secondaria I° Loro Piceno	1	8	€ 140,00
Scuola Secondaria I° Urbisaglia	1	8	€ 140,00
Totale		72	€ 1.260,00
Handicap - Gruppo H - Riunione equipe			
Scuola Infanzia Loro Piceno	3	18	€ 315,00
Scuola Infanzia Urbisaglia	1	6	€ 105,00
Scuola Infanzia Colmurano	1	6	€ 105,00
Scuola Primaria Colmurano	3	18	€ 315,00
Scuola Primaria Loro Piceno	3	18	€ 315,00
Scuola Primaria Urbisaglia	1	6	€ 105,00
Scuola Secondaria I° Loro Piceno	2	12	€ 210,00
Scuola Secondaria I° Urbisaglia	2	12	€ 210,00
Totale		96	€ 1.680,00
Referenti attività di educazione civica			
Scola infanzia	1	22	€ 385,00
Scuola primaria	1	22	€ 385,00
Scuola secondaria di primo grado	1	22	€ 385,00
Totale		66	€ 1.155,00
Referenti COVID-19			
Scola infanzia di Colmurano	2	12	€ 210,00
Scuola infanzia Loro Piceno	2	12	€ 210,00
Scuola infanzia Urbisaglia	2	12	€ 210,00
Scuola primaria Colmurano	2	12	€ 210,00
Scuola Primaria Loro Piceno	2	12	€ 210,00
Scuola primaria Urbisaglia	2	12	€ 210,00
Scuola secondaria I° Loro Piceno	2	12	€ 210,00
Scuola secondaria I° Urbisaglia	2	12	€ 210,00
Totale	16	96	€ 1.680,00
Referenti formazione orario			
Scuola secondaria I°	1	30	€ 525,00
Totale	1	30	€ 525,00
Tutor neo assunti			
Tutor	2	40	€ 700,00
TOTALE		1318	€ 23.065,00

PROGETTI A.S. 2020/21

Quota lordo dipendente DOCENTI € 25.318,16 (Progetti+Attività aggiuntive)

	DESCRIZIONE PROGETTI	N. DOC.	ORE NON DOC	ORE DOC	IMPORTO LORDO DIPENDENTE
SCUOLA INFANZIA	Giochiamo con l'inglese	1		10	€ 350,00
	Un libro per amico	3	36		€ 630,00
SCUOLA PRIMARIA	Minoranze linguistiche		20		€ 350,00
	Io, cittadino domani	1	2		€ 35,00
SCUOLA SECONDARIA	#Sono sempre io-Contrastare il cyberbullismo e rimanere umani anche nel web	1	10		€ 175,00
	Giornalino online "La scuola del Carlino"	1	20		€ 350,00
	Minoranze linguistiche	5	20		€ 350,00
	Consiglio Comunale dei ragazzi	1	8		€ 140,00
TOTALE			116	10	€ 2.380,00

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

ALLEGATO 3 - Ripartizione del FIS per il personale ATA

Quota lordo dipendente ATA € 11.103,20

FIS ATA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI			
Attività	N. Ass.	Ore	Importo Lordo dipendente
Sostituzione colleghi assenti	4	38	€ 551,00
Backup su server e aggiornamenti AXIOS	1	20	€ 290,00
Dematerializzazione e digitalizzazione	5	59	€ 855,50
Utilizzo software Passwb - Inps	1	25	€ 362,50
TOTALE		142	€ 2.059,00

Quota lordo dipendente ATA € 11.103,20 + Economie 2019-2020 € 3.988,11

FIS COLLABORATORI SCOLASTICI			
Attività	N. Coll.	Ore	Importo Lordo dipendente
Flessibilità oraria	19	106	€ 1.325,00
Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti	17	125	€ 1.562,50
Straordinari	20	343	€ 4.287,50
Intensificazione pulizie	20	384	€ 4.800,00
Supporto amministrazione e didattica	8	67	€ 837,50
TOTALE		1025	€ 12.812,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

ALLEGATO 4

Funzioni strumentali

Per l'a.s.2020/2021 sono stati assegnati € 3.214,55

Area	Funzione strumentale	Lordo dipendente
AREA 1 (n.1 unità)	PTOF e Sostegno alla progettazione d'Istituto	€ 803,63
AREA 2 (n.1 unità)	Valutazione e Autovalutazione d'Istituto	€ 803,63
AREA 3 (n.1 unità)	Orientamento e Continuità	€ 803,63
AREA 4 (n.1 unità)	Formazione docenti e Tirocinio universitario	€ 803,63

Incarichi specifici personale ATA

Per l'anno scolastico 2020/21 sono stati assegnati € 1.940,72 che si aggiungono alle economie dell'a.s. 2019/2020 di 1.031,27 per un totale di € 2.971,99

Tipo incarico specifico	Numero unità	Lordo dipendente
Primo soccorso, assistenza e cura alla persona e agli alunni diversamente abili	8	€ 1.370,00
Coordinamento amministrativo per l'attuazione di progetti	2	€ 1.600,00

Attività complementari di educazione fisica

Attività	Lordo dipendente
Avviamento alla pratica sportiva	€ 580,22

Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

Per l'anno scolastico 2020/21 sono stati assegnati € 689,13, le economie dell'a.s. 2019/2020 pari ad € 1.905,60 sono confluite nel FIS 2020/2021.

Attività	Lordo dipendente
Corsi di recupero	€ 689,13

Ore eccedenti colleghi assenti

Per l'anno scolastico 2020/21 sono stati assegnati € 1.482,66 che si aggiungono alle economie dell'a.s. 2020/2021 di € 1771,17 per un totale di € 3.253,83

Attività	Lordo dipendente
Sostituzione colleghi assenti Infanzia – Primaria	€ 939,07
Prevenzione dispersione scolastica Scuola Secondaria di 1° grado	€ 544,76
Sostituzione colleghi assenti Scuola Secondaria	€ 1.770,00

Funzioni miste

Le funzioni miste assegnate dal Comune di Loro Piceno sono relative al servizio di scodellamento presso la Scuola dell'Infanzia Loro Piceno e Scuola Primaria di Loro Piceno. Il finanziamento ammonta ad euro 1.200,00.

